

COMUNE DI MEZZOCORONA COMUNE DI ROVERÉ DELLA LUNA



**GESTIONE ASSOCIATA
FRA I COMUNI DI MEZZOCORONA E ROVERÉ DELLA LUNA
DELLE ATTIVITA' E DEI COMPITI DI CUI ALL'ALLEGATO B DELLA L.P. N. 3/2006, COSÌ
COME MODIFICATA DALLA L.P. N. 12/2014.**

REGOLAMENTO

PER IL FUNZIONAMENTO DEI MERCATI SU AREA PUBBLICA A POSTO FISSO E COMMERCIO SU AREA PUBBLICA ITINERANTE

Approvato con deliberazione consiliare n. 10 dd. 21.03.2017

IL SINDACO
F.to Ferrari Luca

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Gallina dott.ssa Paola

REGOLAMENTO
PER IL FUNZIONAMENTO DEI MERCATI SU AREA PUBBLICA A POSTO
FISSO E COMMERCIO SU AREA PUBBLICA ITINERANTE

ART. 1 – OGGETTO

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi della L.P. n. 17, del 30 luglio 2010, del relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.P. 23.04.2013, n. 6-108/leg. e ss.mm.ii., degli indirizzi provinciali di cui alla delibera della giunta provinciale n. 1881 dd. 06.09.2013, disciplina il funzionamento dei mercati su area pubblica a posto fisso e commercio su area pubblica itinerante.

ART. 2 - ISTITUZIONE DEL MERCATO

1. L'amministrazione comunale determina i criteri, le modalità ed i limiti per l'istituzione del mercato e lo svolgimento su area pubblica dell'attività di commercio mediante posteggio in conformità con la legge e gli indirizzi provinciali di cui alla delibera della giunta provinciale n. 1881 dd. 06.09.2013.
2. Il mercato può essere:
 - **di servizio a frequenza periodica** (art. 13 Reg. Esecuzione alla LP 17/2010)
 - **saltuario** (art. 13 Reg. Esecuzione alla LP 17/2010)
 - **tipico** (art. 13 Reg. Esecuzione alla LP 17/2010)
 - **riservato alla vendita di prodotti agricoli** (art. 13 Reg. Esecuzione alla LP 17/2010)
3. Nel Comune di Mezzocorona, sono istituiti i seguenti mercati/posteggi isolati, come specificatamente indicati negli alleati A e B al presente regolamento:

MERCATO DI SERVIZIO A FREQUENZA PERIODICA SETTIMANALE	DEL GIOVEDI'
MERCATO SALTUARIO	FIERA DI S. GOTTARDO
MERCATO TIPICO	=====
MERCATO TEMPORANEO	=====
MERCATO RISERVATO ALLA VENDITA DI PRODOTTI AGRICOLI	=====
POSTEGGI ISOLATI	=====

4. Nel Comune di Roverè della Luna, sono stati istituiti i seguenti mercati/posteggi isolati, come specificatamente indicati negli alleati A e B al presente regolamento:

MERCATO DI SERVIZIO A FREQUENZA PERIODICA SETTIMANALE	DEL MARTEDI'
MERCATO SALTUARIO	FIERA DI SANTA CATERINA
MERCATO TIPICO	=====
MERCATO TEMPORANEO	=====
MERCATO RISERVATO ALLA VENDITA DI PRODOTTI AGRICOLI	=====
POSTEGGI ISOLATI	=====

ART. 3 – DEFINIZIONI

1. Nel prosieguo del presente Regolamento:

- a) la parola "legge" è da intendersi "Legge provinciale n. 17, di data 30.07.2010, avente ad oggetto la disciplina dell'attività commerciale";
- b) le parole "regolamento di esecuzione" sono da intendersi "regolamento di esecuzione della L.P. n. 17 del 30.07.2010 approvato con D.P.P. 23.04.2013 n. 6-108/Leg e ss.mm.ii.";
- c) le parole "indirizzi provinciali" sono da intendersi "delibera della Giunta Provinciale n. 1881dd. 06.09.2013 e successive modificazioni ed integrazioni";
- d) la parola "SCIA" è da intendersi "segnalazione certificata di inizio attività";
- e) la parola "documento unitario" è da intendersi "Documento unitario della Conferenza Unificata Regioni, Province Autonoma di data 5.07.2012".

ART. 4 - COMPOSIZIONE DEL MERCATO - TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE

1. Nel mercato potranno essere presenti le seguenti tipologie merceologiche:
 - a) **generi alimentari**;
 - b) **generi non alimentari**;
 - c) **misto se generi alimentari e generi non alimentari**
 - d) **altre categorie** di operatori ammesse quali ad esempio le associazioni, regolarmente registrate, senza scopo di lucro che vendono prodotti a scopo di beneficenza e solidarietà sociale e gli artigiani iscritti all'albo che vendono esclusivamente i propri prodotti.
2. Conformemente a quanto stabilito al punto n. 4, dell'allegato n. 1, alla delibera provinciale, nel mercato periodico di cui all'allegato A e nel mercato saltuario di cui all'allegato B, l'amministrazione comunale individua i **posteggi riservati ai produttori agricoli** che esercitano la vendita di prodotti agricoli con le modalità previste dall'articolo 4, del decreto legislativo n. 228, del 2001. Tali posteggi sono concessi, in via prioritaria, ai produttori agricoli che pongono in vendita prodotti a km zero e/o prodotti tipici espressione dei luoghi di produzione locale rispetto al bacino di utenza dove si svolge il mercato e/o prodotti biologici.
3. E' comunque fatta salva la possibilità per l'Amministrazione comunale di determinare le tipologie merceologiche dei posteggi al fine di garantire un miglior servizio ai consumatori con un'offerta completa, equilibrata e diversificata così come previsto dal punto 3.3 degli indirizzi provinciali.

ART. 5 - AMMISSIONE AI MERCATI

1. Ai mercati saltuari e periodici sono ammessi gli operatori muniti di autorizzazione/SCIA e concessioni di posteggio così come previsto dall'art. 15 della legge e dall'art. 14 del relativo regolamento di esecuzione.
2. La suddetta autorizzazione/Scia e la concessione dovranno essere valide per la tipologia merceologica assegnata.
3. Per i mercati saltuari di nuova istituzione le domande di partecipazione devono essere presentate almeno 60 giorni prima del loro svolgimento.
4. Ai produttori agricoli che esercitano l'attività secondo i termini e le modalità previste dal D.L. 228/2001, possono essere assegnati esclusivamente i posteggi ad essi riservati. A tal fine, i posteggi di nuova istituzione in mercati esistenti nonché i posteggi divenuti liberi siti nel mercato di servizio e riservati ai produttori agricoli che esercitano con i termini e le modalità del D.L. 228/2001, vengono assegnati sulla base delle domande inoltrate. In presenza di più richieste, verrà redatta una graduatoria da utilizzare anche per assegnazioni temporanee per assenza del titolare. Tale graduatoria, verrà stilata sulla base dell'ordine cronologico di inoltro della domanda. In presenza di domande presentate nella stessa data, al momento dell'assegnazione della concessione verranno privilegiati gli imprenditori agricoli che pongono in vendita prodotti a km. Zero e/o prodotti tipici espressione dei luoghi di

produzione locale rispetto al bacino di utenza dove si svolge il mercato e/o prodotti biologici. L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere documentazione in merito a quanto sopra descritto. Detta concessione avrà una durata di anni 12 e potrà essere concessa, sulla base di un accordo sottoscritto con i concessionari, a più soggetti ai quali verrà concesso uno o più periodi nell'arco dell'anno. Questo consentirà ai concessionari di rispettare la stagionalità del prodotto da loro offerto a vantaggio della qualità e della diversificazione dell'offerta.

5. Secondo quanto stabilito dall'articolo 14, comma 4, del regolamento di esecuzione, la SCIA e la concessione del posteggio devono essere esibite ad ogni richiesta da parte degli organi di vigilanza. La mancata esibizione della SCIA e della concessione del posteggio comporta, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa prevista per violazione del regolamento di esecuzione della legge provinciale anche l'allontanamento dal mercato o dal posteggio isolato.
6. La partecipazione al mercato, in via occasionale, da parte di altri soggetti per finalità diverse da quelle strettamente commerciali (come previsto dal comma d) dell'art. 4 del presente regolamento) deve essere preventivamente autorizzata dagli uffici competenti, in modo che le stesse non siano d'intralcio alla circolazione e siano compatibili con le regole di convivenza pacifica e di ordine all'interno del mercato stesso. Qualora per lo svolgimento dell'attività di cui al presente comma sia necessaria l'occupazione di suolo pubblico, il soggetto dovrà ottenere l'apposita concessione.

ART 6 - AMMISSIONE AI POSTEGGI ISOLATI

1. Ai posteggi isolati, sono ammessi gli operatori muniti di autorizzazioni/SCIA e concessioni di posteggio, rilasciate ai sensi dell'art. 15 della legge e dell'art. 14 del relativo regolamento di esecuzione, valide per le tipologie di posteggio.
2. La durata delle concessioni per i posteggi isolati è di anni 12, salvo diverso accordo per una durata inferiore. Qualora l'Amministrazione lo ritenesse necessario, potrà formulare un diverso accordo con il concessionario del posteggio il quale, sottoscrivendo per ricevuta la concessione, accetterà l'assegnazione del posteggio nell'arco dell'anno per periodi, anche più di uno, non continuativi. Questo consentirà all'Amministrazione di soddisfare più esigenze nell'interesse del consumatore, garantendo una miglior qualità del prodotto offerto in relazione alla stagionalità ed allo stesso tempo si potranno accogliere le domande di più operatori.
3. Nel caso di posteggi isolati istituiti su area privata della quale il Comune abbia la disponibilità, le concessioni (pur avendo riconosciuta una durata di anni 12) saranno strettamente vincolate alla durata della messa in disponibilità del suolo. Qualora non fosse possibile rinnovare la messa in disponibilità del suolo o il soggetto privato non intendesse più mettere il suolo nella disponibilità dell'Amministrazione, la stessa proporrà all'intestatario della concessione, ove possibile e compatibilmente con le norme viabilistiche, urbanistiche e ambientali, un'area alternativa ove ricollocare il posteggio. Nell'impossibilità oggettiva di ricollocare il posteggio o nel caso di rifiuto da parte dell'interessato della proposta di ricollocazione, potrà essere disposta la cancellazione del posteggio.
4. Relativamente alla determinazione del canone per la concessione dei posteggi isolati, considerando che lo stesso è commisurato alle spese sostenute dal Comune per la predisposizione delle aree mercatali e per le operazioni finalizzate ad assicurare un corretto svolgimento dei mercati, si considererà applicabile qualora siano sostenute dal Comune dette spese. Nello specifico, qualora non sia necessario predisporre l'area mercatale (apprestamento, segnaletica, posizionamento transenne e dispositivi di protezione, rimozione e riposizionamento di parti di arredo urbano movimentate appositamente per il mercato, servizio di sgombero neve, servizi di rete eventualmente messi a disposizione come energia elettrica, acqua e gas e il servizio connesso alla gestione amministrativa del mercato), o

qualora si tratti di area privata della quale il Comune abbia la disponibilità, il canone non sarà applicato.

5. Ai produttori agricoli che esercitano l'attività secondo i termini e le modalità previste dal D.L. 228/2001, possono essere assegnati esclusivamente i posteggi isolati ad essi riservati.

ART. 7 - REQUISITI IGIENICO SANITARI E NORME DI SICUREZZA

Gli operatori del commercio al dettaglio su aree pubbliche ed i produttori agricoli che effettuano vendita di prodotti alimentari devono rispettare quanto previsto dalla vigente normativa in materia di igiene e sanità. L'uso di apparecchi alimentati a gas combustibile GPL è consentito solo per la cottura di cibi e bevande destinati alla vendita per i quali non sia possibile l'uso di apparecchiature elettriche, nel rispetto delle indicazioni tecniche di prevenzione incendi per l'installazione e la gestione di mercati su aree pubbliche con la presenza di strutture fisse, rimovibili e auto negozi, emanate dalle competenti autorità.

ART. 8 - LA CONCESSIONE

1. Nella concessione vengono individuati i seguenti elementi:
 - a) Il titolare;
 - b) la tipologia merceologica di posteggio, compreso il settore di appartenenza nonché l'eventuale svolgimento dell'attività di somministrazione, come previsto dal punto 3.3 degli indirizzi provinciali;
 - c) l'indicazione dell'ubicazione del posteggio assegnato, compresa la numerazione e la dimensione lineare dell'area assegnata ivi compresa la superficie;
 - d) la durata della concessione;
 - e) eventuali prescrizioni derivanti dall'occupazione dell'area;
 - f) i richiami al pagamento delle tariffe relative al posteggio (COSAP – TIA – CANONE POSTEGGIO);

ART. 9 - DURATA DELLE CONCESSIONI E RINNOVO

1. La concessione dell'area nei mercati ha durata di **anni dodici** come previsto dagli indirizzi provinciali.
2. Il rinnovo delle concessioni rilasciate ai sensi della precedente normativa (scadute e rinnovate o rilasciate dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 59/2010) avviene, nella fase transitoria come segue:
 - a) Concessioni scadute e rinnovate (o rilasciate) dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 59/2010 (08.05.2010) sono prorogate di diritto per sette anni da tale data, quindi fino al 7.05.2017 compreso;
 - b) Le concessioni che scadono dopo l'entrata in vigore dell'intesa della Conferenza Unificata (05.07.2012) e nei cinque anni successivi, sono prorogate di diritto fino al 04.07.2017 comprese;
 - c) Le concessioni scadute prima del D.Lgs. 59/2010 e che sono state rinnovate automaticamente mantengono efficacia fino alla naturale scadenza prevista al momento di rilascio e di rinnovo;
 - d) Le concessioni scadute nell'intervallo di tempo che va dal 05 luglio 2007 al 8 maggio 2010 mantengono la loro efficacia fino alla scadenza dei 10 anni rinnovati in modo automatico (periodo 5 luglio 2017/08 maggio 2020).
3. Allo scadere della fase transitoria come sopra descritta il rilascio ed il rinnovo delle concessioni avverrà secondo quanto previsto nella procedura adottata dalla Conferenza delle

Regioni e delle Province Autonome, approvata con atto di intesa, dalla Conferenza Unificata, nella seduta del 5 luglio 2012 (pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 79 del 04.04.2013) e da ultimo indicate nelle deliberazione della PAT nr. 1936 dd. 04/11/2016 “recepimento del documento unitario delle Regioni e Province autonome approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 03 agosto 2016, concernente “linee applicative dell’intesa della Conferenza unificata del 05.07.2012 in materia di procedure di selezione per l’assegnazione di posteggi su aree pubbliche” ed ulteriori indicazioni interpretative.

4. Ai sensi di quanto previsto dal punto 7 del documento unitario decorso il periodo transitorio, un medesimo soggetto giuridico non potrà avere la titolarità o il possesso di più di due concessioni di posteggio, per ciascun settore merceologico nella medesima area mercatale (limite elevato a tre se il mercato di servizio o saltuario ha più di cento posteggi).
5. Terminata la fase transitoria verranno definiti con apposito provvedimento i criteri in base ai quali verranno realizzate le procedure di selezione.

ART. 10 - IL SUBINGRESSO

1. Il subingresso nella concessione del posteggio di mercato è disciplinato dalle disposizioni previste dal regolamento di esecuzione.
2. Ai sensi dell’articolo 4, comma 5, del regolamento di esecuzione, il subingresso nella gestione o nella proprietà dell’azienda per il commercio su aree pubbliche, comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità nell’assegnazione del posteggio posseduti dal dante causa. A tal fine il soggetto che è subentrato nell’azienda, comunica l’avvenuto subingresso ai comuni dove il dante causa aveva acquisito i titoli di priorità allegando copia della SCIA per il subingresso oppure indicando il comune dove è stata presentata con gli estremi necessari per la sua acquisizione d’ufficio.
3. Le concessioni rilasciate in subingresso hanno durata pari al periodo residuo delle concessioni originarie.
4. Entro n. 15 giorni dallo svolgimento del mercato è necessario presentare scia/concessione di subingresso al fine di partecipare al mercato saltuario/periodico; la presentazione della SCIA di subingresso/concessione di posteggio oltre il termine di cui sopra, non consentirà la partecipazione al mercato saltuario, che potrà avvenire dall’anno successivo. L’assenza effettuata al mercato saltuario e riferita a quanto sopra indicato, verrà considerata giustificata ai fini dell’articolo 18, comma 1, del regolamento di esecuzione. In nessun caso potrà essere consegnata la SCIA agli operatori presenti il giorno del mercato, la presentazione deve avvenire esclusivamente secondo le modalità previste dalla legge.
5. Il subingresso nella proprietà o nella gestione dell’azienda non è consentito durante i periodi nei quali l’attività è sospesa per effetto dell’adozione di provvedimenti sanzionatori.

ART. 11 - COMUNICAZIONI DELLE MODIFICHE SOGGETTIVE

1. Le comunicazioni previste dall’art. 3 del regolamento di esecuzione devono essere presentate al comune entro il termine di 30 giorni dal verificarsi delle stesse.
2. Per il mancato o ritardato invio delle comunicazioni di cui al comma che precede è prevista la sanzione da € 50,00 ad € 300,00.

ART. 12 - ORARI DI EFFETTUAZIONE DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

1. L'orario di effettuazione dell'attività di vendita è determinato dal Comune ed è consentito nelle stesse giornate e negli stessi orari di vendita stabiliti dalla legge provinciale per gli esercizi di vendita al dettaglio.
2. Con lo stesso provvedimento di cui al comma 1 viene determinato l'orario di effettuazione dell'attività di vendita di commercio su aree pubbliche esercitata a mezzo posteggio.
3. Negli allegati al presente regolamento, sono indicati gli orari di svolgimento dei mercati che potranno, nel caso di necessità, essere modificati con delibera della Giunta comunale così come previsto da comma 6 dell'art. 18 del presente regolamento.

ART. 13 - ACCESSO ED USCITA DAL MERCATO

1. Con il provvedimento di cui all'art. 12 del presente regolamento, si stabilisce anche l'ora di inizio dell'allestimento dei banchi, l'ora in cui deve essere concluso lo sgombero dell'area e l'ora di inizio delle operazioni di "spunta".
2. Gli operatori non possono lasciare i mercati prima dell'orario di chiusura, salvo casi di comprovata forza maggiore (a titolo esemplificativo si indicano intemperie che mettano in pericolo la staticità delle installazioni o arrechino danni alle merci, condizioni di salute personale, di familiari, situazioni meteorologiche palesemente compromettenti, ecc.). In questi casi, valutati di volta in volta con la collaborazione degli operatori di cui al seguente punto, l'uscita anticipata sarà preventivamente autorizzata dal personale preposto alla vigilanza sul mercato.
3. E' facoltà delle Associazioni di categoria comunicare i nominativi di due rappresentanti degli operatori a cui è affidato il compito di esporre agli incaricati della vigilanza urbana l'esigenza relativa alla chiusura anticipata del mercato.

ART. 14 - LO SPOSTAMENTO DI SEDE E/O DATA DEI MERCATI

1. Lo spostamento di sede dei mercati o di parte di essi oppure la variazione della data di svolgimento può essere disposta con provvedimento motivato e nei seguenti casi:
 - a) prevalenti motivi di pubblico interesse;
 - b) causa di forza maggiore;
 - c) limitazioni e vincoli imposti da motivi igienico sanitari.
 - d) svolgimento di manifestazioni patrocinate dall'Amministrazione comunale.Nei casi di cui alle lettere a) e b), nel provvedimento, si dovranno adeguatamente documentare e motivare le sopravvenute esigenze di pubblico interesse o causa di forza maggiore in relazione alle quali non risultano individuabili soluzioni alternative atte a evitare o mitigare le necessità di spostamento. Nei casi di cui alla lettera d) lo svolgimento delle manifestazioni dovrà essere preventivamente comunicato alle associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul territorio.
2. Nei casi di lavori che interessano le aree mercatali, il Comune effettuerà un giusto temperamento di tutti gli interessi coinvolti tenendo conto anche del minor impatto che tali scelte producono sullo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche.
3. L'ordinanza dovrà essere emessa con congruo anticipo e comunque almeno otto giorni prima della data di svolgimento del mercato, salvo che non si tratti di spostamenti dovuti a motivi contingibili ed urgenti non preventivabili.
4. La riassegnazione dei posteggi in altra sede agli operatori già titolari di concessioni avviene con i seguenti titoli di priorità:
 - a) anzianità di presenza sul posteggio, sommata a quella dell'eventuale dante causa e, nel caso di parità, anzianità di iscrizione al registro delle imprese dell'attuale soggetto in

possesso del titolo abilitativo commerciale. E' fatta salva la facoltà da parte dei comuni di mantenere le graduatorie formate ai sensi delle previgenti disposizioni.

- b) dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili in relazione al tipo di attrezzatura di vendita utilizzata;
- c) esigenze di allaccio alla rete elettrica, idrica e fognaria;
- d) necessità di assicurare posizioni di sicurezza, con agevole accesso dei mezzi di soccorso, per i posteggi occupati da operatori che utilizzano attrezzature potenzialmente pericolose (bombole gas ecc.).

Nell'impossibilità oggettiva di utilizzare i criteri di cui ai punti precedenti, in caso di modifiche all'area di mercato parziali o temporanee, limitatamente ai mercati saltuari, l'assegnazione dei posteggi è effettuata fra i titolari interessati dallo spostamento, con operazioni di sorteggio alla presenza delle associazioni di categoria più rappresentative a livello locale.

5. Qualora si rendesse necessario spostare temporaneamente la sede del mercato settimanale, verrà adottata apposita ordinanza di cui al punto 3 del presente articolo.
6. Qualora la data di svolgimento di un mercato saltuario dovesse coincidere con quella di un altro mercato e, conseguentemente l'area fosse già occupata, il mercato periodico verrà sospeso.
7. Nel caso di trasferimento in via permanente del mercato, lo spostamento potrà essere disposto esclusivamente per i motivi e con le modalità previste dal presente articolo, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul territorio provinciale.

ART. 15 - CRITERI E MODALITA' PER L'ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI

1. I posteggi sono assegnati stabilmente, conformemente a quanto stabilito dalla sezione III della legge, dal capo IV del regolamento di esecuzione e dal punto 4 degli indirizzi provinciali.
2. Per quanto concerne i posteggi riservati agli imprenditori agricoli, valgono le disposizioni contenute negli articoli precedenti
3. **La SCIA** per l'esercizio di commercio su aree pubbliche mediante posteggio è **presentata contestualmente alla domanda di concessione** del relativo posteggio con riferimento ai settori merceologici ed alle tipologie di posteggio stabiliti ai sensi dell'articolo 4 e nei termini di cui al comma 3 dell'art. 5 (60 giorni prima dello svolgimento del mercato). In attesa o in subordine all'assegnazione della concessione di posteggio, il soggetto può partecipare alle operazioni di assegnazione temporanea dei posteggi (spunta), per la giornata di mancata utilizzazione da parte del titolare, con le modalità e le condizioni stabilite con il successivo art. 16.
4. Pertanto i termini entro i quali dovranno essere presentate le:
 - Nuove domande di concessione mercato saltuario - entro 60 GG dalla data del mercato cui si riferiscono;
 - Nuove domande di concessione mercato di servizio/periodico - entro 15 GG dalla data del mercato cui si riferiscono;
 - Domande di inserimento in graduatoria spunta mercato saltuario- entro 60 GG dal mercato cui si riferiscono
 - Domande di inserimento in graduatoria spunta mercato servizio /periodico- entro 15 GG dal mercato cui si riferiscono
 - Comunicazioni Subingressi in concessione di posteggio e/o subingressi in titolari di graduatoria spunta - entro 15 GG dal mercato/fiera salvo cessioni azienda in data successiva ma antecedente il mercato/fiera.

ART. 16 - CRITERI DI ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DEI POSTEGGI

1. **Alla graduatoria “di spunta”** sono ammessi gli operatori inseriti nella graduatoria del mercato di riferimento, già abilitati all'esercizio del commercio su aree pubbliche ai sensi degli articoli 14 e 15 della legge provinciale che abbiano presentato la SCIA e la domanda di concessione di posteggio relativa al mercato, ai sensi dell'art. 15, comma 3, entro 60 giorni dallo svolgimento del mercato.
2. La graduatoria è ottenuta attribuendo un punteggio per ciascuna presenza pari a **0,1 punti**. L'ordine della graduatoria di spunta è determinato dal punteggio acquisito. Qualora si verificassero casi di parità di punteggio, il Comune verifica l'ordine di classificazione nella graduatoria precedente e mantiene le priorità acquisite dagli spuntisti nel corso degli anni; ad ulteriore parità, sarà considerata la data di presentazione della richiesta di iscrizione in spunta ed in subordine si procederà per sorteggio. Qualora si rendesse necessario sarà possibile attribuire un punteggio aggiuntivo che permetta il rispetto di dette priorità.
3. La graduatoria degli spuntisti, ad esclusione di quella relativa ai mercati saltuari aggiornata annualmente, è aggiornata con cadenza settimanale, attribuendo agli iscritti, un punteggio per ciascuna presenza, pari a **punti 0,1**.
4. L'operatore che non dovesse presentarsi entro l'ora di inizio della spunta non vi partecipa e non ottiene alcun punteggio di presenza; in caso di rifiuto del posteggio offerto durante l'operazione di spunta, così come la mancanza del possesso di adeguata merce e attrezzatura nonché di personale addetto alle operazioni di vendita, all'operatore non verrà assegnato alcun punteggio.
5. Per presenza s'intende l'effettiva partecipazione dell'operatore entro l'orario stabilito, munito di idonea attrezzatura di vendita e delle relative merci, alla procedura di assegnazione dei posteggi, comunemente denominata “spunta”, effettuata dagli organi comunali di vigilanza preposti a tale compito.
6. Conformemente a quanto stabilito dall'articolo 16, comma 4 della legge provinciale, i posteggi di mercato temporaneamente non occupati dai titolari della relativa concessione sono assegnati per la giornata di mancata utilizzazione da parte del titolare, ai soggetti abilitati all'esercizio del commercio su aree pubbliche che detengono il più alto numero di presenze nel mercato prescindendo dalla merceologia trattata.
7. Ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 16, comma 4 della legge provinciale e dall'articolo 4, comma 5 del relativo regolamento di esecuzione, i titoli di priorità acquisiti nella graduatoria di “spunta” rimangono sempre collegati all'autorizzazione o SCIA in base alla quale sono stati originariamente acquisiti.
8. In relazione alla graduatoria dei **mercati periodici** cui al presente articolo, la mancata partecipazione alle operazioni di spunta per un periodo superiore all'anno solare, comporta la cancellazione dalla graduatoria e la perdita definitiva del punteggio acquisito. Per l'eventuale partecipazione alle successive operazioni di “spunta” l'operatore presenta una nuova istanza ai sensi dell'art. 15, comma 2, del presente regolamento.
9. Nel caso di **mercati saltuari** la mancata partecipazione alle operazioni di spunta per due edizioni consecutive, comporta la cancellazione dalla graduatoria e la perdita definitiva del punteggio acquisito di cui al punto 2, fatte salve le cause non imputabili allo spuntista regolarmente documentate. Come causa non imputabile allo spuntista rientra anche la partecipazione ad altro mercato concomitante.
10. Qualora si verificassero situazioni contingibili in relazione all'utilizzo dell'area data in concessione, i posti resisi disponibili per assenza dei titolari verranno temporaneamente assegnati in via prioritaria ai concessionari cui fosse reso inaccessibile il posteggio. Al di fuori della precedente ipotesi non è possibile effettuare lo spostamento degli operatori in possesso della concessione. E' invece possibile effettuare lo spostamento per la sola giornata di svolgimento del mercato di servizio, nel caso, successivamente all'assegnazione temporanea dei posteggi, vi siano assenze tali da pregiudicare la continuità dell'area mercatale. (al fine di

facilitare le operazioni di ricompattazione è possibile prevedere che la stessa venga fatta per via/piazza, per zona o comunque a discrezione dell'Amministrazione comunale).

11. I posteggi nuovi in mercati già istituiti o, fatto salvo quanto disposto dall'art. 17, quelli che si rendessero disponibili per revoca o rinuncia, vengono assegnati ai soggetti utilmente inseriti nella graduatoria di spunta formata ai sensi del presente articolo. L'assegnazione è disposta seguendo l'ordine della graduatoria, nel rispetto del settore merceologico e delle tipologie merceologiche stabilite ai sensi dell'articolo 4 del presente regolamento. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 15), i posteggi resisi disponibili a seguito di revoca o rinuncia sono assegnati per una durata pari al periodo residuo delle concessioni originarie.
12. Se il posteggio da assegnare non è accettato dallo spuntista, questi retrocede automaticamente all'ultimo posto in graduatoria, con la conseguente perdita del punteggio acquisito.
13. L'assegnazione temporanea dei posteggi, nei casi di assenza o impedimento dei titolari, è disposta da funzionari comunali e/o agenti di polizia municipale, all'uopo incaricati, nel rispetto della graduatoria così come disciplinata dal presente articolo.
14. L'eventuale scambio di posizione del posteggio fra operatori all'interno dello stesso mercato potrà essere autorizzato unicamente mediante modifica della concessione e previa presentazione di domanda sottoscritta da entrambi i concessionari; non sono pertanto ammessi né scambi temporanei né scambi definitivi se non espressamente autorizzati da parte del comune.
15. In relazione ad esigenze di riduzione del numero dei posteggi nei mercati, legate a necessità di riorganizzazione funzionale dello stesso o a problematiche di sicurezza, i posteggi divenuti liberi, per effetto di cessazioni o revoche, non verranno riassegnati come disposto dal punto 3.4 dell'allegato 1 alla delibera provinciale.
16. Qualora si rendesse necessario provvedere allo spostamento di alcuni posteggi per ragioni di necessità legate alla riorganizzazione funzionale del mercato o a problematiche di sicurezza, in sede di prima applicazione del presente regolamento si stabilisce che i posteggi soggetti a variazioni verranno riassegnati e ridistribuiti all'interno dell'area mercatale, mediante sorteggio pubblico, utilizzando i posteggi resisi liberi a seguito di revoche o rinunce. I soggetti interessati alle variazioni verranno convocati in seduta comune ed agli stessi verranno assegnati, mediante estrazione, i posteggi liberi. Ai soggetti non presenti alla convocazione, indipendentemente dalla ragione dell'assenza, sarà comunicato l'esito del sorteggio.
17. Qualora il proprietario di un'area metta gratuitamente a disposizione del comune, per il periodo di durata della concessione di posteggio prevista dalla legge, un'area privata, attrezzata o meno, scoperta o coperta, per l'esercizio dell'attività di cui all'art. 14 comma 1, lettera a) della L.P. 17/2010, essa può essere inserita tra le aree destinate allo svolgimento dei mercati periodici, saltuari o posteggi isolati e l'assegnazione dei posteggi avverrà secondo le norme sulla concessione delle aree pubbliche previste dalla legge e dal regolamento e nel rispetto degli indirizzi provinciali. Nella localizzazione di tale area devono essere rispettate le prescrizioni degli strumenti urbanistici nonché le limitazioni ed i divieti posti ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera e) della legge provinciale a tutela delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico ed ambientale o per motivi di polizia stradale o di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse. Quanto previsto dal presente comma può valere anche quale possibilità alternativa allo spostamento totale o parziale dei mercati esistenti.

ART. 17 - SOSPENSIONE/REVOCA DELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO

1. Il provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività e la sospensione/revoca della concessione del posteggio, compresi quelli inseriti nei mercati periodici stagionali e che implica la perdita di tutti i diritti acquisiti, è disposta ai sensi degli articoli 15 e 18 del Regolamento d'esecuzione della L.P. 17/2010.

2. La revoca della concessione è disposta ai sensi dell'art. 18 del regolamento di esecuzione; la sospensione ai sensi dell'art. 15 della L.P. 17/2010.
3. La giustificazione dell'assenza dei concessionari nei mercati saltuari deve pervenire agli uffici comunali di competenza entro i trenta giorni successivi alla data di svolgimento del mercato medesimo; la stessa dovrà essere corredata dalla documentazione comprovante la causa dell'assenza. Come previsto dal Regolamento di esecuzione della L.P. 17/2010, il concessionario di posteggio, ha la facoltà di comunicare al comune la propria assenza (senza motivazioni) almeno quindici giorni prima dello svolgimento del mercato saltuario.
4. I posteggi revocati in base all'articolo 18 del Regolamento di esecuzione vengono soppressi se sussistono le condizioni previste dall'art. 16, comma 15 del presente Regolamento. In caso contrario, si procede secondo quanto stabilito dal precedente articolo 16, comma 11.

ART. 18 - DIMENSIONE E LOCALIZZAZIONE DEI POSTEGGI

1. I posteggi, a prescindere dalla tipologia autorizzata, sono delimitati ed assegnati in conformità all'area indicata nella perimetrazione di cui alle planimetrie dei mercati/posteggi isolati istituiti sul territorio comunale. Planimetrie che saranno approvate con apposita delibera di Giunta comunale, alla quale spetta anche ogni modifica delle stesse qualora se ne presentasse la necessità a seguito di modifiche alla viabilità urbana.
2. L'area concessa a posteggio comprenderà di norma uno spazio per l'automezzo, fatte salve eventuali disposizioni dell'Amministrazione comunale per motivate situazioni, per il quale potranno essere emanate specifiche norme sull'utilizzo, la disposizione e la tipologia dei mezzi utilizzabili.
3. Tra un banco e l'altro deve essere lasciato un passaggio di almeno cinquanta centimetri. Il Comune potrà concedere l'allestimento in continuità di due posteggi appartenenti allo stesso titolare qualora non sussistano motivi di intralcio.
4. Al fine di determinare la superficie da riservare ai singoli posteggi, va tenuto conto della larghezza della strada e dell'esistenza di ostacoli permanenti nonché delle esigenze di transito dei mezzi di sicurezza e di soccorso.
5. La lunghezza frontale del banco possibilmente non inferiore ai 6 metri (fatte salve eventuali situazioni preesistenti), non deve superare quella indicata in concessione, salvo deroghe da parte dell'Amministrazione per determinate merceologie, e per le unità mobili attrezzate; analogamente dicasi per la profondità che deve essere tale da mantenere l'allineamento dei banchi, fermo restando quanto stabilito al comma 4.
6. Eventuali spostamenti di sede dei mercati o dei posteggi di vendita, le variazioni di superficie, la variazione di periodi ed orari di svolgimento dell'attività e qualsiasi ulteriore variazione che dovessero richiedersi per esigenze logistiche sopravvenute ed esigenze funzionali ad una migliore conformazione dei mercati medesimi, sarà disposta con delibera della Giunta comunale.

ART. 19 - ESPOSIZIONE DEI PREZZI

1. Si applica quanto previsto dall'articolo 21 della legge provinciale 17/2010.
2. La mancata esposizione dei prezzi di vendita è sanzionata ai sensi dell'art. 58, comma 1, della legge.

ART. 20 - ALLESTIMENTI DEI BANCHI

1. L'Operatore deve essere munito, per l'esposizione della merce, di idonea ed adeguata attrezzatura, che dovrà essere mantenuta pulita nonché possedere i requisiti igienico sanitari.
2. Non sono ammessi al mercato operatori la cui attrezzatura sia carente degli indispensabili requisiti di decoro.
3. Gli operatori debbono allestire il banco con ordine, senza provocare inutili rumori e senza insudiciare il suolo con carte, cartoni o altro materiale.
4. Gli operatori in possesso di automezzo non possono utilizzare lo stesso come banco di vendita, ad eccezione del caso in cui l'automezzo sia attrezzato regolarmente a tale scopo.
5. E' vietata l'esposizione degli articoli posti in vendita oltre le aree assegnate in concessione ed ingombrare i varchi e le corsie di passaggio. Durante l'allestimento e lo sgombero dei posteggi i titolari di concessione non devono intralciare il passaggio dei veicoli e degli altri operatori.
6. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dal codice della strada e dei regolamenti COSAP/TIA per l'occupazione di suolo abusiva o difforme da quella concessa, per le violazioni delle norme di questo articolo è prevista la sanzione da € 50,00 a € 300,00.

ART. 21 - SERVIZIO DI PULIZIA DEL MERCATO

1. Prima di lasciare il loro posto, i concessionari debbono provvedere ad un'accurata pulizia del suolo pubblico in concessione ed al deposito dei rifiuti del posteggio negli appositi contenitori o spazi e con le modalità indicate dal Comune. Per accurata pulizia si intende anche quella da effettuarsi per eventuali perdite sul suolo di liquidi oleosi od altro; sulle pavimentazioni pregiate tipo porfido, e materiali simili, è fatto obbligo di posizionare sotto l'automezzo un telo pari alla superficie occupata in materiale impermeabile idoneo a salvaguardare la pavimentazione dall'eventuale perdita di liquidi da parte dell'automezzo. Gli assegnatari di posteggio per la vendita di dolci o prodotti alimentari devono proteggere con idonea protezione impermeabile l'intera area data in concessione.
2. I rifiuti dovranno essere conferiti con le modalità previste dai regolamenti comunali sullo smaltimento degli stessi (raccolta differenziata).
3. Fatta salva l'applicazione delle eventuali sanzioni previste dal codice della strada per l'imbrattamento o il danneggiamento della sede stradale, per le violazioni di questo articolo è prevista una sanzione da € 50,00 a € 300,00.

ART. 22 - VIABILITA'

1. Durante l'attività di vendita è fatto divieto di circolazione e sosta ad ogni sorta di veicolo a motore nelle strade o aree riservate al mercato. Tale divieto è indicato con opportuna segnaletica a cura del Comune ed attuato mediante anche sgombero forzato dei veicoli rimasti eventualmente in sosta, conformemente alle normative esistenti in materia di sicurezza e circolazione stradale.
2. Il divieto di cui sopra non riguarda il transito e la sosta dei mezzi di soccorso e di emergenza, nonché quelli in uso al personale preposto al funzionamento del mercato.

ART. 23 - TENDE DI COPERTURA DEL POSTEGGIO

1. Le estremità delle tende dovranno avere altezza minima dal suolo di almeno metri 2.20 e dovrà comunque essere garantito, in caso di necessità, il transito dei veicoli di emergenza e degli altri mezzi autorizzati, ritirando o alzando le stesse. Le tende non dovranno ostacolare il passaggio pedonale o impedire la visuale degli altri posteggi.

2. Non è ammesso appendere alla tenda nella parte sporgente dal banco merce o altri oggetti
3. Per la violazione delle norme di questo articolo è prevista la sanzione da € 50,00 a € 300,00.

ART. 24 - DIVIETI

1. E' vietato nei luoghi di vendita e loro adiacenze:
 - a) attirare i compratori con grida, gesti smodati o facendo uso di altoparlanti;
 - b) adottare comportamenti scorretti, incivili e comunque tali da arrecare pregiudizio, disturbo al regolare svolgimento delle attività mercatali;
 - c) fare uso di radio, giradischi od altri strumenti sonori senza cuffie ad eccezione dei rivenditori di strumenti musicali, apparecchi radio, dischi, musicassette, CD e DVD, limitatamente al tempo di prova di ascolto e con volume moderato e tale da non arrecare disturbo;
 - e) operare in modo che il mercato perda i requisiti essenziali dell'ordine e della pulizia;
 - f) provocare emissioni gassose oltre i limiti di cui al Testo Unico delle Leggi Provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e successive modificazioni ed integrazioni;
 - g) utilizzare generatori elettrici non silenziati.
2. E' vietata la vendita sulle aree pubbliche di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'art. 176, comma 1, del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 e s.m. (superiore a litri 0,200).
3. E' vietata la somministrazione su aree pubbliche di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione. La somministrazione potrà essere autorizzata con le modalità previste dalla normativa di settore in occasione di manifestazioni tradizionali.
4. E' vietato, sulle aree pubbliche, vendere o esporre armi, esplosivi od oggetti preziosi.
5. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalle norme in materia di somministrazione o vendita di alcolici, per la vendita di armi, esplosivi ed oggetti preziosi, per le altre violazioni di questo articolo è prevista la sanzione da € 50,00 a € 300,00.

ART. 25 - VENDITA DI SOSTANZE ALIMENTARI

1. E' fatto salvo il rispetto della normativa vigente in materia.

ART. 26 – CANONE DI POSTEGGIO

1. In conformità a quanto stabilito al punto 6 degli indirizzi provinciali approvati con deliberazione della G.P. nr. 1881 dd. 06/09/2013, il Comune determina con delibera della Giunta comunale, il canone di posteggio e il canone di occupazione suolo nonché le relative modalità di pagamento, smaltimento rifiuti, ecc.
2. Il mancato pagamento del canone di posteggio entro i termini stabiliti dall'Amministrazione comporta la revoca della concessione di posteggio previo sollecito e trascorsi 30 giorni dal medesimo, così come previsto dall'art. 33, comma 6 del presente regolamento.
3. Il pagamento va effettuato arrotondando alla seconda cifra decimale. Per le occupazioni di posteggi nei mercati saltuari (fiere) il canone di posteggio è corrisposto anticipatamente, nei mercati periodici il canone di posteggio è corrisposto annualmente.

ART. 27 - RESPONSABILITA'

1. Il Comune non assume alcuna responsabilità per danni che dovessero derivare, a qualsiasi titolo, ai concessionari ed ai frequentatori dell'area di mercato, né per eventuali danni arrecati a terzi.
2. Gli operatori sono altresì responsabili dei danni che venissero arrecati alla cosa pubblica o privata nell'espletamento della loro attività.

ART. 28 - SORVEGLIANZA ED ELENCHI

1. Di norma la sorveglianza del mercato viene espletata da personale alle dirette dipendenze del Comune, ma può essere affidata, con specifico incarico, anche a personale esterno qualificato.
2. La vigilanza igienico-sanitaria è effettuata dai competenti servizi di igiene pubblica e veterinaria dell'Azienda Provinciale per i servizi sanitari oltre che eventualmente dal personale esterno di cui al comma 1. ed in genere dagli organi di polizia giudiziaria nei limiti delle rispettive competenze.

ART. 29 - COMMERCIO ITINERANTE

1. Conformemente a quanto stabilito dall'art. 16 del regolamento di esecuzione i titolari dell'autorizzazione /SCIA di cui all'art. 14, comma 1, lettere a) e b) della Legge e gli agricoltori che esercitino la vendita dei propri prodotti, in forma itinerante, ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 non possono sostare nello stesso punto per più di un'ora al giorno. Per punto si intende la superficie occupata durante la sosta. Le soste possono essere fatte solo in punti che distino fra di loro almeno cinquecento metri e in ogni caso senza l'apprestamento e l'esposizione di uno o più banchi, o di altro simile contenitore di merci appoggiati al suolo. Un punto non può comunque essere occupato per più di una volta nella stessa giornata e lo spostamento inferiore ai 500 mt. è da considerarsi come sosta nello stesso punto ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 16 del regolamento di esecuzione.
2. Ai sensi dell'articolo 14, comma 5 della legge, in presenza di motivate ragioni che comunque dovranno fare riferimento all'interesse pubblico, può essere vietato l'esercizio del commercio itinerante per esigenze igienico-sanitarie o di polizia stradale o di tutela delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico ed ambientale. Sono comunque fatti salvi i divieti previsti dagli articoli 7 e 25 del presente regolamento.
3. E' vietato l'esercizio del commercio itinerante negli orari di svolgimento dei mercati periodici settimanali e mercati saltuari di cui all'articolo 2, comma 3 e 4, nonché nei sabato mattina.
4. E' vietato l'esercizio in forma itinerante su aree private che non siano in disponibilità del Comune, è ammessa unicamente la vendita a domicilio del consumatore nel rispetto del D.Lgs. 59/2010 e D. Lgs. 114/1998. Non sono pertanto ammesse esposizioni di merce su veicoli o predisposizione di banchi di vendita, fatta salva la possibilità di richiedere permessi temporanei di vendita in occasione di manifestazioni.
5. Ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera e) della legge l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante è vietata nelle seguenti Vie/Piazze:
 - **Comune di Mezzocorona:** PIAZZA DELLA CHIESA, VIA DANTE aree aventi valore archeologico, artistico e ambientale ai fini della salvaguardia delle aree medesime.
 - **Comune di Roverè della Luna:** PIAZZA UNITA' D'ITALIA, PIAZZA F.LLI BRONZETTI, VIA ROSMINI, VIA RAUTI, aree aventi valore archeologico, artistico e ambientale ai fini della salvaguardia delle aree medesime.

6. Per la violazione dei limiti di sosta di cui al comma 1 si applicano le sanzioni previsti dall'art. 16 del regolamento di esecuzione. In caso di sosta nello stesso punto per oltre due ore si applicano inoltre le sanzioni pecuniarie ed accessorie indicate dall'art. 53, comma 1, della legge provinciale.
7. Per l'esercizio del commercio in forma itinerante in zone vietate, ai sensi del comma 2, è prevista la sanzione da € 100,00 a € 1.000,00.

ART. 30 - POSTEGGI ISOLATI

1. L'istituzione di nuovi posteggi isolati a frequenza periodica, anche giornaliera, è disposta in relazione all'esigenza di rendere un servizio al consumatore residente o al movimento turistico di passaggio in località o zone prive o carenti di analogo servizio.
2. Come disposto dal punto 2 dell'allegato 1 alla delibera provinciale, la durata della concessione per i posteggi isolati è fissato in anni 12 salvo diverso accordo per una durata inferiore sottoscritto dal concessionario del posteggio medesimo in relazione a minori esigenze di ammortamento degli investimenti effettuati.
3. L'assegnazione dei posteggi osserva le medesime disposizioni dell'assegnazione dei posteggi nei mercati periodici, fatto salvo quanto disposto dall'art. 6 del presente Regolamento.
4. Al fine di garantire un'offerta diversificata, l'Amministrazione potrà modificare, con propria delibera di Giunta, la tipologia delle merci poste in vendita e collegate al posteggio isolato. All'interno del settore merceologico, potrà essere vietata o limitata la vendita di particolari tipologie di prodotti al fine di offrire una gamma di prodotti diversificata.
5. E' facoltà dell'amministrazione procedere nella revoca della concessione qualora, senza giustificato motivo comunicato tempestivamente all'Amministrazione, l'operatore non utilizzi il posteggio isolato per un periodo superiore al 50% delle presenze annue autorizzate.

ART. 31 - SOPPRESSIONE DEI MERCATI

1. La soppressione dei mercati esistenti o di parte dei posteggi è consentita, previa adozione di un motivato provvedimento dall'organo competente, nei seguenti casi:
 - a) mancanza di domande di partecipazione ai mercati di nuova istituzione;
 - b) revoca della concessione nei confronti di tutti i titolari di posteggio disposta ai sensi dell'art. 18 del regolamento della legge e mancanza di domande di partecipazione nel corso dell'anno successivo all'ultima revoca.

ART. 32 - NORME DI RINVIO

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio alla L.P. 17 ottobre 2010, n.17, al D.P.G.P. 23 aprile 2013, n. 6-108/Leg. (regolamento di esecuzione della l.p. 17/2010) ed agli indirizzi provinciali di cui alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 1881dd. 06.09.2013 e s.m.i..

ART. 33 - SANZIONI

1. Gli operatori commerciali su aree pubbliche e comunque tutti coloro autorizzati ad operare sulle stesse, devono attenersi alle norme disciplinanti l'attività commerciale e specificamente il

- commercio al dettaglio su aree pubbliche, nonché alle disposizioni del Presente Regolamento, ai Regolamenti comunali di igiene-sanità e polizia urbana ed infine alle direttive impartite dall'Autorità comunale.
2. Gli incaricati di cui all'articolo 28 e gli organi di vigilanza che intervengono a vario titolo perseguiranno i trasgressori ai sensi dell'articolo 53 della Legge ed articolo 24 del Regolamento di esecuzione della stessa, fatti salvi i provvedimenti per contravvenzioni a leggi e regolamenti disposti per reati specifici.
 3. Lo spuntista che non ha ottenuto l'assegnazione di posteggio e occupata abusivamente un'area all'interno del mercato, soggiace alle sanzioni previste dall'articolo 20 del codice della strada, sarà allontanato dal mercato e verrà negata la partecipazione alla graduatoria di cui all'articolo 16 del presente regolamento per anni uno.
 4. In caso di occupazione non autorizzata di spazi all'interno dei mercati da parte di operatori iscritti nelle graduatorie di cui all'articolo 16 del presente Regolamento e all'articolo 16, comma 4, della legge, oltre alle sanzioni previste dagli articoli 53 e 58 della legge, al trasgressore viene depennato il punteggio acquisito in graduatoria.
 5. Per il mancato rispetto degli orari di vendita, allestimento e sgombero adottati dal Comune ai sensi degli articoli 12 e 13 si applica la sanzione da € 50,00 a € 300,00.
 6. Per il mancato o parziale pagamento dei canoni annuali previsti dall'art. 26 del presente regolamento, qualora non si provveda a regolarizzare la posizione nei termini indicati dal Comune, verrà adottato il provvedimento di sospensione della concessione per mesi sei e se si tratta di mercato saltuario per l'edizione successiva alla verifica del debito. La sospensione decadrà automaticamente a seguito dell'accertamento dell'avvenuto pagamento. Nel caso si accertasse il mancato pagamento, decorsi i termini della sospensione, la concessione verrà revocata.
 7. Per le altre violazioni dal presente regolamento, non espressamente previste da leggi specifiche o dalla normativa provinciale e che non siano già indicate nei singoli articoli, si applica la sanzione pecuniaria da € 25,00 a € 150,00.

ART. 34 – ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

1. Dalla data di approvazione del presente regolamento sono abrogate le Disposizioni e Criteri Generali in materia di commercio su aree pubbliche approvate rispettivamente con deliberazione del Consiglio comunale di Mezzocorona n.ro 43 dd. 26.09.2002 e deliberazione del Consiglio comunale di Roverè della Luna n.ro 16 dd. 19.09.2002.

MERCATO DI SERVIZIO A FREQUENZA PERIODICA**MEZZOCORONA**

Giorno di svolgimento	GIOVEDI'
Frequenza di svolgimento	SETTIMANALE
Luogo di svolgimento	Piazza della Chiesa
Luogo di svolgimento a seguito di spostamenti (art. 14)	Piazzale Oratorio (Via S.G.Bosco), o altra idonea area
Orario Mercato	dalle 08.00 alle 13.00 (sgombero entro le 13.45)
Orario Spunta	dalle 07.45 alle 08.00

TOTALE POSTEGGI (distribuiti come sotto evidenziato)	18
Non alimentari	10
Alimentari (di cui 1 vincolato esclusivamente alla vendita di formaggi/salumi)	7
Produttori Agricoli (d.lgs. 18/05/2001, nr. 228)	1

ROVERE' DELLA LUNA

Giorno di svolgimento	MARTEDI'
Frequenza di svolgimento	SETTIMANALE
Luogo di svolgimento	Piazza Unità d'Italia
Orario Mercato	dalle 08.00 alle 12.30 (sgombero entro le 13.30)
Orario Spunta	dalle 07.30 alle 07.40

TOTALE POSTEGGI (distribuiti come sotto evidenziato)	8
Non alimentari	5
Alimentari	2
Produttori Agricoli (d.lgs. 18/05/2001, nr. 228)	1

MERCATO SALTUARIO**MEZZOCORONA**
(Fiera di S.Gottardo)

Giorno di svolgimento	SECONDA DOMENICA DOPO LA S. PASQUA
Frequenza di svolgimento	ANNUALE
Luogo di svolgimento	PIAZZA DELLA CHIESA, VIA S. G.BOSCO, VIA ROMANA, PIAZZA S. GOTTARDO, CORSO 4 NOVEMBRE, VIA DANTE
Orario Mercato	dalle 07.00 alle 19.00 (sgombero entro le 21.00)
Orario Spunta	dalle 06.30 alle 07.00

TOTALE POSTEGGI (distribuiti come sotto evidenziato)	132
Non alimentari	114
Alimentari	10
Cibi cotti	5
Misti	
Produttori Agricoli	3

ROVERE' DELLA LUNA
(Fiera di Santa Caterina)

Giorno di svolgimento	(25 NOVEMBRE) – domenica più vicina al 25 novembre
Frequenza di svolgimento	ANNUALE
Luogo di svolgimento	VIA MILANO, VIA C. BATTISTI, PIAZZA F.LLI BRONZETTI
Orario Mercato	dalle 08.00 alle 16.00 (sgombero entro le 18.00)
Orario Spunta	dalle 08.15 alle 08.30

TOTALE POSTEGGI (distribuiti come sotto evidenziato)	25
Non alimentari	19
Alimentari	2
Cibi cotti	//
Misti	3
Produttori Agricoli	1